

REGOLAMENTO PER LA PARTECIPAZIONE POPOLARE AI SENSI DELL'ART. 7 D. LGS. 267/2000 E DELL'ART. 10 DELLO STATUTO COMUNALE.



[...omissis...]

ALBO DELLE ASSOCIAZIONI OPERANTI NEL COMUNE

Art.14

Modalità organizzative.

1. Il Comune valorizza le libere forme associative e le libere organizzazioni di volontariato, le fondazioni, i comitati anche a livello territoriale e le istituzioni private, promuovendo idonee forme di collaborazione. L'albo delle associazioni operanti nel Comune, istituito ai sensi dell'art. 13 dello Statuto, per settori di intervento, è suddiviso in due sezioni:
 - a) sezione A nella quale sono comprese le associazioni che hanno finalità sociali e del lavoro;
 - b) sezione B nella quale sono comprese le associazioni che hanno finalità sportive, culturali e di qualità della vita.

Art. 15

Iscrizione

1. Sono iscritte a domanda all'albo le libere forme associative che:
 - a) abbiano svolto attività nell'anno precedente alla richiesta di accesso;
 - b) svolgono l'attività, almeno in parte, nel territorio del Comune ed in esso mantengono attiva una sede o un recapito;
 - c) perseguono le finalità di cui al precedente art. 14, 1° co. o comunque fini di pubblico interesse;
 - d) svolgano un'attività non in contrasto con i limiti costituzionali ex art. 18, Cost.;
 - e) non abbiano fini di lucro;
 - f) abbiano, in base allo Statuto ed all'atto costitutivo, una strutturazione democratica della partecipazione degli iscritti e delle forme di decisione.
2. Si consegue l'iscrizione all'albo su domanda corredata del proprio Statuto e dell'atto costitutivo.
Nella domanda devono essere indicate le materie di interesse della forma associativa.
3. L'iscrizione al predetto albo è consentita previa verifica da parte del Comune nei confronti delle associazioni o altre forme associative dei requisiti indicati nel comma 1 del presente articolo.
4. L'iscrizione all'albo è la condizione per fruire del sostegno del Comune.
5. L'iscrizione all'albo non comporta alcuna ingerenza dell'amministrazione comunale nell'attività, negli obiettivi e nell'organizzazione delle forme associative.

Art. 16

Approvazione dell'albo.

1. L'Albo è approvato con determina del Dirigente del settore competente, previo esame ed istruttoria di rito e viene aggiornato entro il 30 Aprile di ogni anno, mediante nuove iscrizioni su domanda e mediante cancellazione d'ufficio delle associazioni che abbiano cessato di svolgere le loro attività nell'ambito del territorio comunale.
2. La perdita di uno dei requisiti richiesti all'art. 15 per l'iscrizione, comporta la cancellazione dall'Albo.
3. Gli iscritti all'Albo sono tenuti a comunicare in modo tempestivo eventuali variazioni inerenti l'atto costitutivo e lo Statuto, le cariche sociali, l'indirizzo della sede sociale o altre che riguardino i requisiti richiesti per l'iscrizione.

Art. 17

Rapporti tra Comune ed Associazioni.

1. Il Comune riconosce le forme associative iscritte all'albo quali suoi interlocutori, anche mediante la richiesta di indicazione di nominativi idonei a far parte delle consultazioni; favorisce nelle forme ritenute più opportune il coordinamento tra le associazioni iscritte all'albo; mette a disposizione delle predette associazioni strutture e mezzi per l'organizzazione di attività secondo i seguenti criteri e modalità:
 - a. i vantaggi economici sono finalizzati esclusivamente al perseguimento di un fine tutelato ai sensi del presente regolamento.
 - b. Rientrano in questa forma di intervento anche le convenzioni relative ad iniziative che il Comune realizza attraverso enti, associazioni, comitati ed anche privati.
 - c. Le concessioni di vantaggi economici possono avere per oggetto anche il godimento di un bene comunale mediante:
 - i. concessione a titolo gratuito e/o oneroso di edifici, locali e beni mobili di proprietà del Comune;
 - ii. concessione di sale comunali per conferenze, convegni, ecc. a titolo gratuito, per manifestazioni patrocinati o promossi in collaborazione con il Comune;
 - iii. concessione dell'uso gratuito di impianti, di strutture, attrezzature, automezzi e personale del Comune per manifestazioni patrocinati e/o comunque promossi in collaborazione con il Comune.

Art.18

Richieste delle associazioni, iscritte all'albo, di utilizzo di beni comunali.

1. Per beneficiare del godimento di un bene comunale, le Associazioni iscritte all'albo dovranno inoltrare apposita domanda, con l'indicazione dei seguenti elementi:
 - a) motivi della richiesta;
 - b) uso che si intende fare del bene, precisando dettagliatamente ogni elemento utile per giustificare il godimento del bene in forma gratuita o, comunque, a condizione di vantaggio;
 - c) bilancio preventivo e consuntivo degli ultimi tre esercizi finanziari.
2. La concessione del bene sarà disposta con provvedimento del Dirigente del settore competente, sentita la relativa Commissione Consiliare e la Consulta di settore. Se la concessione è data per un periodo di tempo superiore a 3 mesi, dovrà risultare da regolare contratto e nella stessa delibera dovranno essere indicati gli elementi che hanno determinato l'intervento.
3. Per l'uso occasionale del bene non è richiesto il contratto. In tutti i casi dovrà essere assicurato il rimborso delle spese vive (illuminazione, riscaldamento, pulizia) comprese quelle per il personale di assistenza

Art. 19

Termine di presentazione delle richieste.

1. Le richieste delle Associazioni devono essere presentate, o fatte pervenire, al Comune nel rispetto dei seguenti tempi e modalità:
 - a. Per quelle relative a manifestazioni od interventi di carattere consolidato e ricorrente, ovvero continuativo, superiori a 30 giorni, il termine di presentazione delle domande è fissato al 30 agosto di ogni anno per le richieste riguardanti l'anno solare immediatamente successivo, in modo da permettere agli uffici competenti di valutare le richieste e predisporre l'utilizzo dei servizi o beni comunali, in maniera programmata.
 - b. Quelle di carattere occasionale dovranno pervenire almeno un mese prima del materiale svolgimento dell'iniziativa, al fine di consentire un ponderato esame della richiesta e l'attivazione dei provvedimenti amministrativi necessari per procedere all'accoglimento della stessa.

[...omissis...]